



Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale "G. Marconi" - AGIC834003

Via Egitto, 1 – 92027 LICATA - Tel. 0922/773044
Cod. fisc. 81000570846 - codice univoco di fatturazione: UF0KA3

Circ. n. 196

Licata 29/05/2026

IST.COMPR. "MARCONI" LICATA
Prot. 0007959 del 29/05/2026
VII-2 (Uscita)

Al tutto il Personale DOCENTE
Al Direttore s.g.a.
All'albo e Sito WEB

Oggetto: Indicazioni ferie Estive personale Docente a Tempo Indeterminato - Determinato - Suppl. Brevi e al 30 giugno e/o al 31 agosto a.s. 2025_26.

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il **tutto il personale docente** sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che impongono il godimento delle ferie (proporzionali al servizio prestato) nei periodi di sospensione delle attività didattiche, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime.

Nello specifico:

- **Art. 1 comma 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** recita: *"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".*
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, **n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** recita: *"Le ferie, i riposi e di permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".*
- **Art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21** recita: *"Art. 38 Ferie 1. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle venti norme di legge e delle relative disposizioni applicative."*



Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale "G. Marconi" - AGIC834003

Via Egitto, 1 – 92027 LICATA - Tel. 0922/773044

Cod. fisc. 81000570846 - codice univoco di fatturazione: UF0KA3

- **Dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL 2019/21** che testualmente recita: *"In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui*
- *l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.*
- Atto, prot. n. mpi A00DGP. REGISTRO.UFFICIALE.U. 0075233. 27.03.2025, • Nota Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della scuola – Affari legali e Contenzioso, prot. n. 17096 del 14.04.2025;

Vista la circolare n. 139 prot. n. 4019 del 18/03/2026 in merito l'Informativa sulla fruizione delle ferie per i docenti inviata ai docenti con contratto a TD.

SI INVITANO

Tutti i docenti a **presentare entro il 7 giugno 2026 istanza di fruizione** (*esclusivamente tramite il portale ARGO*) **delle ferie maturate e relative festività sopresse** (*richieste distinte e separate*), **durante i periodi di sospensione delle attività didattiche** (vanno espressi tutti i 6 giorni feriali), **meglio specificati in seguito, e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno e/o 31 agosto** solo in assenza di attività programmate.

Per il personale con contratto a T.D. breve e saltuario e/o fino al 30/06 In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva salvo il caso di differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31/08, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si fa presente che i giorni di sospensione delle lezioni, definiti dal **D.A./istr n. 718 del 26/03/2025**, Decreto determinazione calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia A.S. 2025/2026 ed **ESPRIMIBILI PER LA FRUIZIONE DI GIORNI DI FERIE E/O DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE**, sono i seguenti:

- **dal termine delle lezioni fino al 30 giugno e/o 31 agosto** in assenza di attività programmate (per scuola secondaria e primaria).
- **14 agosto 2026 chiusura e sospensione dell'attività didattica.**



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale "G. Marconi" - AGIC834003

Via Egitto, 1 – 92027 LICATA - Tel. 0922/773044

Cod. fisc. 81000570846 -codice univoco di fatturazione: UF0KA3

Si ricorda che:

1. Ai docenti a Tempo Indeterminato e con più di tre anni di servizio spettano n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di festività sopresse;
2. Ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026) spettano, tenendo conto della data di inizio del rapporto di lavoro n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di Festività sopresse;
3. Ai docenti con contratto annuale al 31/08/2026 con più tre anni di servizio spettano, tenendo conto della data di inizio del rapporto di lavoro n. 32 giorni di ferie e n. 4 giorni di Festività sopresse;
4. Ai docenti neo immessi in ruolo e con contratto 30/06/2026 e/o al 31/08/2026 con meno di tre anni di anzianità di servizio e ai docenti spettano, tenendo conto della data di inizio rapporto di lavoro n. 30 giorni di ferie e n. 4 giorni di Festività Sopresse.

Utilizzando l'apposita funzione di Argo personale nella sezione "I miei dati/richieste assenza" è possibile verificare il totale delle ferie e/o festività sopresse fruita che dovranno essere detratte dal totale spettante annualmente.

Il Dirigente Scolastico
Maurilio Lombardo*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".